



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 41 DEL 22.07.2020

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

- Vista:** La delibera di Giunta n° 42 del 16 Luglio 2020 avente per oggetto “*Istituzione area pedonale urbana via Margherita - Amantea*” con la quale sono state stabilite le modalità di funzionamento dell’area pedonale di via Margherita, prevedendone l’istituzione quotidiana fino al 06/09/2020;
- Ritenuto** dover dare attuazione alla volontà dell’Ente mediante adozione di provvedimento finalizzato a garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica sia dei pedoni nell’evitare sinistri che per l’inquinamento ambientale dovuto a gas di scarico e di rumori molesti;
- Vista** la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visto** gli artt. 5 comma 3 e 7 comma 1 lett. a), 159 del C.d.S. D.lgs. 285/92,

ORDINA

Di disciplinare l’AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.) interessante via Margherita con le seguenti modalità e decorrenze:

dal 24/07/2020 al 06/09/2020

- **dalle ore 19.00 alle ore 02.00: Via R. Margherita** dall’intersezione con **via Dogana** fino all’intersezione **Via Nuova-Via Orti; Via della Vittoria; Via E. Noto nel tratto compreso tra via Mazzini e viale R. Margherita;**
- **dalle ore 21.00 alle ore 01.00: Via Nuova** nel tratto compreso tra Piazza Unità d’Italia e Via R. Margherita; **Piazza Commercio; Via Vittorio Emanuele** da Piazza Commercio fino all’intersezione con Via della Libertà;
- **dalle ore 21.00 alle ore 01.00: Via R. Margherita** dall’intersezione con Via Stromboli fino all’intersezione con **Via Dogana** ed all’intersezione con **Via Palinuro. Via Margherita**, dall’intersezione di **via Palinuro** fino all’intersezione con **via Lungomare**, sarà percorribile a senso unico di marcia direzione Est – Ovest.

Nelle zone interessate, nello stesso periodo e negli stessi orari, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta a spese dei proprietari/trasgressori.

Saranno consentiti gli attraversamenti perpendicolari di via Dogana e via Stromboli, nonchè dalle ore 19:00 alle ore 21:00 l’attraversamento da Via Nuova a Via Orti.

I residenti di via Margherita titolari di garage o ricoveri privati ove collocare i veicoli potranno accedere nell’area pedonale solo per il transito e per raggiungere il luogo di ricovero.

Per tutta la durata della a.p.u. estiva sono sospese le agevolazioni alla sosta dei cittadini residenti negli orari di funzionamento della chiusura.

Il transito in deroga alla presente ordinanza, nelle vie e piazze dell’ A.P.U., è consentito:

- ai veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno;
- ai veicoli: delle Forze Armate: dei servizi di Polizia, Antincendio, Autoambulanze e di soccorso in genere e della Protezione Civile.

E’ comunque fatto obbligo ai veicoli autorizzati di transitare nell’Area Pedonale Urbana, nelle vie e piazze e negli orari consentiti, ad una velocità particolarmente ridotta.

DISPONE

Altresì che la chiusura e la riapertura dell'area interessata negli orari previsti è affidata al servizio manutentivo.

La presente ordinanza:

1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio Municipale;
2. sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comuneamantea.gov.it ;
3. sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
 - a) Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) ASP di Cosenza – Distretto di Amantea;
 - d) Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - e) Commissariato di P.S. di Paola;
 - f) Servizio 118 – Cosenza;
 - g) Ufficio Tecnico Manutentivo Comunaleper quanto di competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Responsabile di Settore
Avv. Carmela Chiellino



Firmato digitalmente da

Carmela Chiellino

T = Segretario Generale
SerialNumber =
TINIT-CHLCML62D68B790U
C = IT
Data e ora della firma:
24/07/2020 10:18:33